

Note all'art.1 comma 2 della legge 407/1998:

“” D.L. 6 luglio 2010, n.102-Art.5,Comma 7.” (G.U. n.156 del 07.07.2010)-(Conversione in legge 3 agosto 2010, n.126 (G.U.11 agosto 2010 n.186).” All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.”””

“”Con Decreto Legge 06 luglio 2010,n.102 (G.U. 7 luglio 2010, n.156) convertita in legge 3 agosto 2010, n.126 (G.U. 11 Agosto 2010, n.186), **Oggetto:** Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nell'ambito della legge n.126/2010 di conversione del decreto n.102/2010 dedicata alle missioni internazionali di pace, è presente una modifica al regime di collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La norma di riferimento (art.1 della legge n.407/98 modificata dall'art.5,comma 7, del Dl n.102/2010, conversione in legge n.106) stabilisce che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. In base alla recente modifica alle assunzioni indicate in precedenza non si applica la quota di riserva di cui all'1% per le imprese con più di 50 dipendenti. Pertanto le aziende che rientrano nell'obbligo di riservare il 7% delle assunzioni al personale disabile devono includere in tale quota anche le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.””